

## Iva ridotta per adattare i veicoli

La tabella A, parte seconda, allegata al d.PR. 26 ottobre 1972, n. 633, modificata dall'art. 3, comma 124, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, prevede la riduzione dell'IVA al 40% sulle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà dei titolari di patente speciale, relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi.

Per l'installazione di dispositivi necessari per la guida in relazione alle ridotte capacità motorie dei suddetti titolari è inoltre prevista la concessione di un contributo del 20% da parte dell'Azienda sanitaria locale.